

**Legge federale  
per la lotta contro le malattie trasmissibili  
dell'uomo  
(Legge sulle epidemie)**

del 18 dicembre 1970 (Stato 7 giugno 2005)

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visti gli articoli 95 capoverso 1, 118 capoverso 2, 119, 120 e 123  
della Costituzione federale<sup>1;2</sup>  
visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 febbraio 1970<sup>3</sup>,  
*decreta:*

## **I. In generale**

### **Art. 1**

Principio

<sup>1</sup> Per combattere le malattie trasmissibili dell'uomo, la Confederazione e i Cantoni, in virtù della presente legge, prendono i provvedimenti necessari. Le autorità incaricate della esecuzione della legge sono autorizzate a delegare determinati compiti e mansioni ufficiali a organizzazioni private di utilità pubblica.

<sup>2</sup> La legge federale del 13 giugno 1928<sup>4</sup> per la lotta contro la tubercolosi, modificata mediante l'articolo 37 della presente legge, è applicabile sussidiariamente.

<sup>3</sup> Inoltre la Confederazione e i Cantoni prendono i provvedimenti necessari per proteggere l'uomo dagli agenti patogeni.<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Se un agente patogeno è un organismo geneticamente modificato, è inoltre applicabile la legge del 21 marzo 2003<sup>6</sup> sull'ingegneria genetica.<sup>7</sup>

RU **1974** 1071

<sup>1</sup> RS **101**

<sup>2</sup> Nuovo testo giusta in n. 7 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RS **814.91**).

<sup>3</sup> FF **1970** I 269

<sup>4</sup> RS **818.102**

<sup>5</sup> Introdotto dal n. 5 dell'all. alla LF del 21 dic. 1995 (RU **1997** 1155 1176; FF **1993** II 1213). Nuovo testo giusta in n. 7 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RS **814.91**).

<sup>6</sup> RS **814.91**

<sup>7</sup> Introdotto dal n. 7 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RS **814.91**).

**Art. 2**Definizioni<sup>8</sup>

<sup>1</sup> Per malattie trasmissibili giusta la presente legge, s'intendono le malattie cagionate da agenti patogeni, le quali possono essere trasmesse direttamente o indirettamente all'uomo.

<sup>2</sup> Sono considerati agenti patogeni gli organismi (in particolare i prioni, i virus, le Rickettsiacee, i batteri, i miceti, i protozoi e gli elminti) nonché i materiali genetici che possono provocare nell'uomo una malattia trasmissibile.<sup>9</sup>

<sup>3</sup> Gli agenti patogeni sono considerati geneticamente modificati se il loro materiale genetico è stato modificato in un modo non ottenibile naturalmente mediante incroci o ricombinazioni naturali.<sup>10</sup>

<sup>4</sup> Per utilizzazione si intende qualsiasi attività relativa ad agenti patogeni, segnatamente la riproduzione, l'importazione, la messa in commercio, la liberazione, l'impiego, il deposito, il trasporto o l'eliminazione.<sup>11</sup>

**II. Provvedimenti della Confederazione****Art. 3**

Informazione

<sup>1</sup> L'Ufficio federale della sanità pubblica<sup>12</sup> (detto qui di seguito «Ufficio federale»), fondandosi sulle dichiarazioni previste all'articolo 27, pubblica rilevamenti settimanali, mensili e annuali.

<sup>2</sup> All'occorrenza, esso informa le autorità, il corpo medico e il pubblico mediante altre comunicazioni.

<sup>3</sup> L'Ufficio federale pubblica direttive concernenti la lotta contro le malattie trasmissibili e l'utilizzazione di agenti patogeni e le aggiorna secondo le nuove conoscenze scientifiche.<sup>13</sup>

<sup>8</sup> Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

<sup>9</sup> Introdotto dal n. 5 dell'all. alla LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

<sup>10</sup> Introdotto dal n. 5 dell'all. alla LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

<sup>11</sup> Introdotto dal n. 5 dell'all. alla LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

<sup>12</sup> Nuova denominazione giusta l'art. 1 del DCF del 23 apr. 1980 concernente l'adattamento delle disposizioni di diritto federale alle nuove denominazioni dei dipartimenti e uffici (non pubblicato). Di tale modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo.

<sup>13</sup> Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

**Art. 4**

Formazione e  
perfezionamento  
del personale  
specializzato

Il Consiglio federale provvede affinché il personale incaricato ufficialmente della lotta contro le malattie trasmissibili disponga della possibilità di ricevere la formazione speciale e il perfezionamento.

**Art. 5**

Laboratorio

<sup>1</sup> Giusta le condizioni stabilite dal Consiglio federale e su proposta del Cantone competente, l'Ufficio federale riconosce ufficialmente i laboratori che eseguono analisi microbiologiche o sierologiche per accertare la presenza di malattie trasmissibili.

<sup>1bis</sup> I laboratori che eseguono siffatte analisi su sangue, derivati del sangue o espianati in vista di una trasfusione, di un trapianto o di un'elaborazione, necessitano di un'autorizzazione dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici.<sup>14</sup>

<sup>1ter</sup> Il Consiglio federale emana prescrizioni sui presupposti e sulla procedura per il rilascio dell'autorizzazione e definisce gli obblighi del titolare dell'autorizzazione.<sup>15</sup>

<sup>2</sup> L'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici verifica periodicamente se sussistono i presupposti per l'autorizzazione e l'Ufficio federale della sanità pubblica, in collaborazione con i Cantoni, se il riconoscimento permane giustificato.<sup>16</sup>

<sup>3</sup> Esso può designare singoli laboratori come centri nazionali per compiti particolari.

**Art. 6**

Scorte di  
prodotti immu-  
nobiologici

Il Consiglio federale adotta provvedimenti allo scopo di assicurare, per la popolazione civile, una sufficiente disponibilità dei prodotti immunobiologici più importanti.

**Art. 7**

Traffico  
internazionale

<sup>1</sup> Il Consiglio federale prende i necessari provvedimenti per prevenire l'introduzione dall'estero di malattie trasmissibili.

<sup>14</sup> Introdotto dall'all. al DF del 22 mar. 1996 concernente il controllo del sangue, dei suoi derivati e degli espianati, in vigore dal 1° ago. 1996 e al massimo fino al 31 dic. 2005 (RS **818.111**). Nuovo testo giusta il n. II 6 dell'all. alla LF del 15 dic. 2000 sugli agenti terapeutici, in vigore dal 1° gen. 2002 (RS **812.21**).

<sup>15</sup> Introdotto dall'all. al DF del 22 mar. 1996 concernente il controllo del sangue, dei suoi derivati e degli espianati, in vigore dal 1° ago. 1996 e al massimo fino al 31 dic. 2005 (RS **818.111**). Nuovo testo giusta il n. II 6 dell'all. alla LF del 15 dic. 2000 sugli agenti terapeutici, in vigore dal 1° gen. 2002 (RS **812.21**).

<sup>16</sup> Nuovo testo giusta il n. II 6 dell'all. alla LF del 15 dic. 2000 sugli agenti terapeutici, in vigore dal 1° gen. 2002 (RS **812.21**).

<sup>2</sup> Esso può incaricare i Cantoni dell'esecuzione di singoli provvedimenti.

### Art. 8

Trasporto  
di cadaveri  
a. all'interno  
del Paese

<sup>1</sup> Il Consiglio federale emana le prescrizioni necessarie su il trasporto e la sepoltura dei cadaveri di persone che, al momento della morte, erano da considerare come costituenti un del pericolo di contagio.

b. internazionale

<sup>2</sup> Esso disciplina il trasporto dei cadaveri dall'estero verso o attraverso la Svizzera e dalla Svizzera all'estero. È inoltre autorizzato a concludere autonomamente degli accordi internazionali a tale riguardo.

### Art. 9

Alta vigilanza,  
coordinazione

La Confederazione esercita l'alta vigilanza sull'esecuzione della legge e coordina, se necessario, i provvedimenti dei Cantoni.

### Art. 10

Circostanze  
straordinarie

<sup>1</sup> Qualora circostanze straordinarie lo esigano, il Consiglio federale può ordinare i provvedimenti necessari, applicabili a tutte o a singole parti del territorio nazionale.

<sup>2</sup> Esso può incaricare i Cantoni dell'esecuzione di tali provvedimenti.

## III. Provvedimenti dei Cantoni

### Art. 11

Principio

I Cantoni prendono provvedimenti per lottare contro le malattie trasmissibili. Resta riservato l'articolo 10.

### Art. 12

Personale  
specializzato

<sup>1</sup> Ogni Cantone deve affidare la direzione dei provvedimenti contro le malattie trasmissibili a un medico idoneo (medico cantonale). A quest'ultimo devono essere dati la formazione speciale e il perfezionamento necessari alla sua attività.

<sup>2</sup> I Cantoni possono convenire di assumere in comune personale specializzato.

### Art. 13

Analisi micro-  
biologiche  
e sierologiche

<sup>1</sup> I Cantoni provvedono affinché i medici abbiano la possibilità di fare eseguire le analisi microbiologiche e sierologiche.

<sup>2</sup> Essi possono stabilire la gratuità di dette analisi.

Istallazioni d'isolamento e di cura	<p><b>Art. 14</b></p> <p>I Cantoni provvedono alla disponibilità d'istallazioni adeguate di isolamento e di cura.</p>
Sorveglianza medica	<p><b>Art. 15</b></p> <p><sup>1</sup> Le persone, che possono propagare una malattia trasmissibile, vanno sottoposte a sorveglianza medica, qualora la prevenzione del contagio lo esiga.</p> <p><sup>2</sup> La sorveglianza medica può essere ordinata per le persone che:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>eliminano agenti patogeni (escretori) o sono sospette d'eliminarne (escretori sospetti);</li><li>sono state in contatto con persone contagiose o malate (soggetti di contatto) o sono sospette d'esserlo stato (soggetti di contatto sospetti);</li><li>sono affette di una malattia trasmissibile (malati) o presentano sintomi tali da poter supporre che ne siano affette (malati sospetti).</li></ol>
Isolamento	<p><b>Art. 16</b></p> <p>Nel caso in cui la sorveglianza medica non basti, le persone indicate all'articolo 15 capoverso 2 vanno isolate. Se necessario, possono essere ricoverate, a tale scopo, in uno stabilimento adeguato.</p>
Visite	<p><b>Art. 17</b></p> <p>Le persone menzionate all'articolo 15 capoverso 2 possono essere obbligate a subire visite o prelievamenti di materiale d'analisi, sempreché tali misure risultino necessarie per prevenire la propagazione di una malattia trasmissibile.</p>
Assunzione delle spese	<p><b>Art. 18</b></p> <p><sup>1</sup> Qualora risulti che un soggetto di contatto, un soggetto di contatto sospetto o un escretore sospetto non sia contagioso, il Cantone può assumersi le spese cagionate dai provvedimenti ordinati secondo gli articoli 15, 16 e 17.</p> <p><sup>2</sup> Le altre persone, sottoposte a detti provvedimenti e non assicurate, devono assumersi le spese, sempreché i Cantoni non decidano diversamente.</p>

**Art. 19**

Determinate  
attività  
o professioni

<sup>1</sup> I Cantoni possono esigere dalle persone esplicanti una determinata attività o professione la prova, ad intervalli regolari, che esse non eliminano agenti patogeni. Se circostanze particolari lo giustificano, essi possono ordinare, in ogni momento, la visita medica di dette persone.

<sup>2</sup> I Cantoni possono vietare alle persone, menzionate all'articolo 15 capoverso 2, l'esercizio di determinate attività o professioni. Le persone colpite da siffatto divieto devono essere tenute ad annunciare immediatamente all'autorità competente ogni cambiamento d'occupazione o di domicilio. I Cantoni comunicano all'Ufficio federale il trasferimento domiciliare di dette persone fuori dal territorio cantonale.

**Art. 20**

Assunzione  
delle spese

I Cantoni possono concedere un'indennità alle persone, di cui agli articoli 15 capoverso 2 e 19 capoverso 1, che devono interrompere o cessare il loro lavoro in virtù degli articoli 15 capoverso 1, 16, 17 e 19, subendo una perdita di guadagno.

**Art. 21**

Provvedimenti  
rispetto alla  
collettività

<sup>1</sup> I Cantoni possono ordinare provvedimenti, a favore della collettività, al fine di prevenire la propagazione di malattie trasmissibili.

<sup>2</sup> In particolare, essi possono

- a. vietare o limitare riunioni;
- b. chiudere scuole o altri stabilimenti pubblici e aziende private;
- c. vietare l'accesso a determinati edifici e l'uscita dagli stessi, come anche il bagno in determinati posti.

<sup>3</sup> Non è permessa l'interdizione di località intere o regioni.

**Art. 22**

Indagini epi-  
demiologiche

I Cantoni fanno eseguire le indagini epidemiologiche necessarie.

**Art. 23**

Vaccinazioni

<sup>1</sup> I Cantoni devono fornire la possibilità di vaccinazione gratuita contro le malattie trasmissibili che presentano un pericolo considerevole per la popolazione. Il Consiglio federale designa tali malattie. I Cantoni sono liberi di offrire alla popolazione, d'intesa con l'Ufficio federale, la vaccinazione gratuita contro altre malattie.

<sup>2</sup> I Cantoni stabiliscono se le vaccinazioni debbano essere facoltative od obbligatorie.

<sup>3</sup> Nel caso di lesioni postvaccinali, insorte in seguito a vaccinazioni ordinate o raccomandate dall'autorità, i Cantoni accordano un'inden-

nità, sempreché il rischio non sia altrimenti coperto. L'obbligo di risarcimento cessa interamente o parzialmente, se la persona vaccinata ha provocato o aumentato il danno mediante colpa grave.

#### **Art. 24**

Disinfezione,  
disinfestazione

I Cantoni provvedono alle necessarie disinfezioni e disinfestazioni.

#### **Art. 25**

Coordinazione

I Cantoni curano la coordinazione dell'attività dei servizi di medicina umana, di medicina veterinaria e di controllo delle derrate alimentari, partecipanti alla lotta contro le malattie trasmissibili.

#### **Art. 26**

Rapporto

I Cantoni presentano ogni anno al Consiglio federale un rapporto su l'esecuzione della legge e le osservazioni fatte.

### **IV. Provvedimenti dei medici, degli ospedali e dei laboratori**

#### **Art. 27<sup>17</sup>**

Obbligo  
di dichiarare

<sup>1</sup> Nell'ambito della lotta contro le malattie trasmissibili dell'uomo, il Consiglio federale stabilisce i seguenti obblighi di dichiarare:

- a. i medici, gli ospedali e altre istituzioni pubbliche o private del settore sanitario dichiarano alla competente autorità cantonale le malattie trasmissibili con le indicazioni necessarie per identificare le persone malate, contagiate o esposte. L'autorità cantonale trasmette la dichiarazione all'Ufficio federale della sanità pubblica;
- b. i laboratori dichiarano alla competente autorità cantonale e all'Ufficio federale della sanità pubblica tutti i risultati di analisi infeziologiche con le indicazioni necessarie per identificare le persone contagiate o malate.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale della sanità pubblica è autorizzato, nell'ambito del capoverso 1, a comunicare dati personali ai medici incaricati di curare malattie trasmissibili, ai medici cantonali e ad altre autorità incaricate di svolgere compiti sanitari, nonché a istituzioni svizzere ed estere del settore sanitario.

<sup>17</sup> Nuovo testo giusta il n. III 2 della LF del 24 mar. 2000 concernente l'istituzione e l'adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 1891 1913; FF 1999 7979).

<sup>3</sup> Prende i provvedimenti tecnici e organizzativi necessari per garantire la protezione e la sicurezza dei dati nel trattamento e in particolare nella loro trasmissione.

### Art. 28

Cura, altri  
provvedimenti

<sup>1</sup> Hanno facoltà di curare le malattie trasmissibili, soltanto i medici diplomati, titolari dell'autorizzazione cantonale d'esercizio della professione, i medici posti sotto la loro sorveglianza oppure i loro sostituti.

<sup>2</sup> Il medico che scopre, cura o sorveglia malati, malati sospetti, soggetti di contatto o escretori, deve prendere i provvedimenti in suo potere per prevenire la propagazione della malattia ed eliminare la fonte del contagio. Qualora giudichi necessari interventi delle autorità, egli ne informa il medico ufficiale competente.

## V. Precauzioni obbligatorie, autorizzazione e controllo ufficiale

### Art. 29<sup>18</sup>

Precauzioni  
obbligatorie

Chi utilizza agenti patogeni o loro prodotti metabolici deve prendere i provvedimenti atti ad escludere qualsiasi tipo di danno all'uomo o agli animali.

### Art. 29a<sup>19</sup>

Liberazione o  
messa in  
commercio  
intenzionali

<sup>1</sup> Chi intende liberare a titolo sperimentale agenti patogeni o metterli in commercio, deve essere in possesso di un'autorizzazione.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale emana prescrizioni sulle condizioni e sulla procedura per il rilascio dell'autorizzazione. In particolare regola le modalità di consultazione di esperti e di informazione del pubblico nei casi di liberazione a titolo sperimentale.

<sup>3</sup> Per determinati agenti patogeni, il Consiglio federale può prevedere deroghe all'obbligo dell'autorizzazione se, in base alle conoscenze scientifiche o all'esperienza, sia esclusa una minaccia per la salute.

<sup>18</sup> Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

<sup>19</sup> Introdotto dal n. 5 dell'all. alla LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).



- Art. 29b**<sup>20</sup>
- Informazione dell'acquirente
- <sup>1</sup> Chi mette in commercio agenti patogeni, deve:
- a. informare l'acquirente delle proprietà che incidono sulla salute;
  - b. comunicare all'acquirente le indicazioni idonee a garantire che un'utilizzazione conforme alle prescrizioni non possa mettere in pericolo l'uomo.
- <sup>2</sup> ...<sup>21</sup>
- Art. 29c**<sup>22</sup>
- Misure di confinamento
- <sup>1</sup> Chi utilizza agenti patogeni che non ha diritto né di immettere nell'ambiente a titolo sperimentale, né di mettere in commercio (art. 29a), deve adottare tutte le necessarie misure di confinamento, tenuto conto della pericolosità di questi agenti patogeni.
- <sup>2</sup> Il Consiglio federale subordina a notifica o autorizzazione l'utilizzazione di questi agenti patogeni.
- <sup>3</sup> Per determinati agenti patogeni, il Consiglio federale può prevedere deroghe all'obbligo di notifica o di autorizzazione se, in base alle conoscenze scientifiche o all'esperienza, sono esclusi pericoli per la salute.
- Art. 29d**<sup>23</sup>
- Ulteriori prescrizioni del Consiglio federale
- <sup>1</sup> Il Consiglio federale può emanare ulteriori prescrizioni sull'utilizzazione di agenti patogeni.
- <sup>2</sup> Può in particolare:
- a. disciplinare il trasporto, l'importazione, l'esportazione e il transito di agenti patogeni;
  - b. limitare o vietare l'utilizzazione di determinati agenti patogeni;
  - c. stabilire le esigenze da osservare sull'equipaggiamento, sul controllo autonomo, sulla documentazione nonché sulla formazione del personale che utilizza agenti patogeni;
  - d. prescrivere che gli agenti patogeni devono essere contrassegnati.
- <sup>20</sup> Introdotta dal n. 5 dell'all. alla LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).
- <sup>21</sup> Abrogata dal n. 7 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, con effetto dal 1° gen. 2004 (RS 814.91).
- <sup>22</sup> Introdotta dal n. 5 dell'all. alla LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).
- <sup>23</sup> Introdotta dal n. 5 dell'all. alla LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

**Art. 29<sup>e24</sup>**

Commissione di esperti per la sicurezza biologica

La Commissione federale di esperti per la sicurezza biologica secondo la legge federale del 21 marzo 2003<sup>25</sup> sull'ingegneria genetica presta consulenza al Consiglio federale per l'emanazione di prescrizioni e alle autorità per l'esecuzione della presente legge.

**Art. 30<sup>26</sup>****Art. 30a<sup>27</sup>****Art. 31<sup>28</sup>****VI. Prestazioni finanziarie della Confederazione****Art. 32**

Sussidi federali 1 ...<sup>29</sup>

<sup>2</sup> La Confederazione accorda sussidi ai laboratori designati come centri nazionali (art. 5 cpv. 3) per le spese che devono sopportare nell'ambito dei loro compiti particolari.

**Art. 33**

Spese adossate alla Confederazione

La Confederazione assume le spese relative alla visita, alla sorveglianza, all'isolamento, alla vaccinazione e alla cura dei viaggiatori nel traffico internazionale, qualora tali misure siano ordinate dai suoi organi.

<sup>24</sup> Introdotto dal n. 5 dell'all. alla LF del 21 dic. 1995 (RU **1997** 1155 1176; FF **1993** II 1213). Nuovo testo giusta in n. 7 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RS **814.91**).

<sup>25</sup> RS **814.91**

<sup>26</sup> Abrogato dal n. II 6 dell'all. alla LF del 15 dic. 2000 sugli agenti terapeutici (RS **812.21**).

<sup>27</sup> Introdotto dall'all. al DF del 22 mar. 1996 concernente il controllo del sangue, dei suoi derivati e degli espanti, in vigore dal 1° ago. 1996 e al massimo fino al 31 dic. 2005 (RS **818.111**). Abrogato dal n. II 6 dell'all. alla LF del 15 dic. 2000 sugli agenti terapeutici (RS **812.21**).

<sup>28</sup> Abrogato dal n. II 3 dell'all. alla L del 15 dic. 2000 sui prodotti chimici, con effetto dal 1° ago. 2005 (RS **813.1**; RU **2005** 2293).

<sup>29</sup> Abrogato dal n. I 2 della LF del 5 ott. 1984 che abolisce i sussidi di poco conto in materia di sanità (RU **1985** 1992; FF **1981** III 677).

## VII. Giurisdizione amministrativa

### Art. 34

Ricorsi

<sup>1</sup> Contro le decisioni dell'Ufficio federale è ammissibile il ricorso al Dipartimento federale dell'interno.

<sup>2</sup> A tale ricorso, come anche ai ricorsi contro il Dipartimento federale dell'interno, i decreti cantonali e le decisioni cantonali di ultima istanza, sono applicabili le disposizioni generali sulla giurisdizione amministrativa federale.

## VIII. Disposizioni penali

### Art. 35

Infrazioni

<sup>1</sup> Sempreché non si tratti di un reato più grave secondo il Codice penale svizzero, è punito con la detenzione o con la multa chiunque, intenzionalmente o per negligenza:

- a. trasporta illegalmente cadaveri costituenti un pericolo di contagio (art. 8);
- b. si sottrae alla sorveglianza medica a cui è sottoposto (art. 15);
- c. si sottrae all'isolamento a cui è sottoposto (art. 16);
- d. si rifiuta di subire visite o prelievi di materiale d'analisi a cui è stato obbligato (art. 17);
- e. viola le prescrizioni della legge sulle epidemie riguardanti l'esercizio di determinate attività o professioni (art. 19);
- f. omette di prendere le necessarie misure di confinamento nell'utilizzazione di agenti patogeni (art. 29c cpv. 1);
- g. mette in commercio o libera senza autorizzazione agenti patogeni (art. 29a);
- h. mette in commercio agenti patogeni senza comunicare all'acquirente le informazioni e le istruzioni atte a garantire che questi, utilizzandoli, non metta in pericolo l'ambiente o indirettamente l'uomo (art. 29b cpv. 1);

i.<sup>30</sup> ...

k.<sup>31</sup> ...

<sup>30</sup> Abrogata dal n. 7 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, con effetto dal 1° gen. 2004 (RS **814.91**).

<sup>31</sup> Abrogato dal n. II 6 dell'all. alla LF del 15 dic. 2000 sugli agenti terapeutici (RS **812.21**).

1. senza autorizzazione, designa o offre come mezzi di disinfezione o disinfestazione nella lotta contro le malattie trasmissibili prodotti e apparecchi (art. 31).<sup>32</sup>

2 È punito con l'arresto o con la multa chiunque, intenzionalmente o per negligenza, contravviene alle disposizioni degli articoli 5 capoversi 1<sup>bis</sup> e 1<sup>ter</sup>, 7 capoverso 1, 10, 11, 21 capoversi 1 e 2, 23 capoverso 2, 24, 27, 28, 29 e 29d o a provvedimenti e a disposizioni di esecuzione emanati in virtù degli stessi sotto comminatoria della pena prevista.<sup>33</sup>

<sup>3</sup> Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.

### Art. 36

Person  
giuridiche,  
società e ditte  
individuali

Se l'infrazione è commessa nell'azienda di una persona giuridica, d'una società in nome collettivo o in accomandita, o d'una ditta individuale, oppure nell'esercizio d'incombenze commerciali o professionali a favore di un terzo, le disposizioni penali sono applicabili alle persone che hanno compiuto l'atto.

## IX. Disposizioni finali

### Art. 37

Modificazione  
della legge sulla  
tubercolosi

La legge federale del 13 giugno 1928<sup>34</sup> per la lotta contro la tubercolosi (detta qui di seguito «legge sulla tubercolosi») è modificata come segue:

*Art. 2 a 5*

*Abrogati*

*Art. 8*

*Abrogato*

*Art. 13*

*Abrogato*

*Art. 14 cpv. 1 lett. a<sup>35</sup>*

*Abrogata*

<sup>32</sup> Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU **1997** 1155 1176; FF **1993** II 1213).

<sup>33</sup> Abrogato dall'all. al DF del 22 mar. 1996 concernente il controllo del sangue, dei suoi derivati e degli espianti (RS **818.111**). Nuovo testo giusta il n. II 6 dell'all. alla LF del 15 dic. 2000 sugli agenti terapeutici, in vigore dal 1° gen. 2002 (RS **812.21**).

<sup>34</sup> RS **818.102**. Le modificazioni qui appresso sono inserite nella L menzionata.

<sup>35</sup> L'art. 14 ha ora un nuovo testo.

*Art. 16*

...

*Art. 17*

...

*Art. 20**Abrogato***Art. 38**Disposizioni  
d'esecuzione

<sup>1</sup> Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni di esecuzione, dopo aver sentito i Cantoni e le cerchie specializzate competenti.

<sup>2</sup> I Cantoni emanano le disposizioni d'esecuzione per il loro territorio: ...<sup>36</sup>

**Art. 38a**<sup>37</sup>**Art. 39**Entrata in vigore,  
abrogazione del  
diritto anteriore

<sup>1</sup> Il Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente legge.

<sup>2</sup> Alla stessa data sono abrogate le disposizioni federali e cantonali contrarie alla presente legge e segnatamente la legge federale del 2 luglio 1886<sup>38</sup> sulle misure da prendersi contro le epidemie di pericolo generale.

Data dell'entrata in vigore: 1° luglio 1974<sup>39</sup>

<sup>36</sup> Per. 2 abrogato dal n. II 405 della LF del 15 dic. 1989 concernente l'approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione (RU 1991 362; FF 1988 II 1149).

<sup>37</sup> Introdotta dall'all. al DF del 22 mar. 1996 concernente il controllo del sangue, dei suoi derivati e degli espianti, in vigore dal 1° ago. 1996 e al massimo fino al 31 dic. 2005 (RS 818.111). Abrogato dal n. II 6 dell'all. alla LF del 15 dic. 2000 sugli agenti terapeutici (RS 812.21).

<sup>38</sup> [CS 4 349; RU 1959 953 art. 11 lett. a]

<sup>39</sup> Cpv. 2 del DCF del 17 giu. 1974 (RU 1974 1081).

